

TESTO UFFICIALE
TEXTE OFFICIEL

PARTE PRIMA

LEGGI E REGOLAMENTI

Legge regionale 13 giugno 2016, n. 8.

Disposizioni in materia di promozione degli investimenti.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

Art. 1
(*Obiettivi*)

1. Al fine di accrescere l'attrattività e la competitività del sistema economico della Valle d'Aosta, concorrendo alla realizzazione della strategia europea per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, la Regione:
 - a) promuove il rafforzamento, la qualificazione, l'innovazione e la specializzazione delle imprese;
 - b) valorizza i progetti di ricerca e sviluppo, gli investimenti e il trasferimento tecnologico, nonché i progetti di qualificazione e di riqualificazione professionale delle risorse umane;
 - c) favorisce l'afflusso di investimenti nazionali ed esteri nel territorio regionale.

Art. 2
(*Accordi per l'insediamento e lo sviluppo*)

1. La Regione valorizza le strategie e i progetti di medie e grandi imprese industriali che realizzino ricadute positive in termini di produzione, innovazione e occupazione nel territorio regionale, con particolare riguardo alla specializzazione intelligente del sistema produttivo.

PREMIÈRE PARTIE

LOIS ET RÈGLEMENTS

Loi régionale n° 8 du 13 juin 2016,

portant dispositions en matière de promotion des investissements.

LE CONSEIL RÉGIONAL

a approuvé;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

promulgue

la loi dont la teneur suit:

Art. 1^{er}
(*Objectifs*)

1. Afin d'accroître l'attractivité et la compétitivité du système économique de la Vallée d'Aoste et de participer ainsi à la réalisation de la stratégie européenne pour une croissance intelligente, durable et inclusive, la Région:
 - a) Encourage le renforcement, la qualification, l'innovation et la spécialisation des entreprises;
 - b) Valorise les projets de recherche et de développement, les investissements et le transfert technologique, ainsi que les projets de qualification et de requalification professionnelle des ressources humaines;
 - c) Favorise l'afflux d'investissements italiens et étrangers sur le territoire régional.

Art. 2
(*Accords pour l'implantation et le développement*)

1. La Région valorise les stratégies et les projets des moyennes et des grandes entreprises industrielles qui engendrent des retombées positives en termes de production, d'innovation et d'emploi sur le territoire régional, avec une attention particulière à l'égard de la spécialisation intelligente du système productif.

2. A tal fine, la Regione promuove la stipulazione di Accordi per l'insediamento e lo sviluppo, di seguito denominati Accordi, aventi per oggetto nuovi insediamenti produttivi, progetti di crescita delle imprese esistenti e programmi di riconversione produttiva, che si caratterizzano per:
 - a) l'elevato valore degli investimenti a carico delle imprese;
 - b) l'accrescimento delle specializzazioni delle imprese e della capacità competitiva del sistema produttivo regionale, anche con riferimento ai mercati esteri;
 - c) i significativi livelli di ricerca, sviluppo tecnologico e capacità di innovazione;
 - d) la formazione, la qualificazione e la riqualificazione professionale delle risorse umane;
 - e) la sostenibilità ambientale e sociale;
 - f) gli effetti positivi sull'occupazione.
3. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione concede agevolazioni alle imprese, ai sensi e nei limiti stabiliti dalla normativa europea vigente in materia di aiuti di Stato e nei limiti della dotazione di risorse finanziarie assegnata alle leggi regionali di settore.
4. Al fine di garantire parità di condizioni e trasparenza, la Giunta regionale approva, con propria deliberazione, apposito bando finalizzato all'acquisizione di manifestazioni di interesse per la definizione e la stipulazione degli Accordi.
5. Il bando contiene, in particolare, i criteri per l'individuazione degli investimenti di interesse regionale, l'individuazione delle risorse finanziarie disponibili e dei soggetti beneficiari, le modalità di presentazione e di valutazione delle domande, la tipologia degli investimenti finanziabili, l'intensità degli aiuti e le modalità di erogazione.
6. In presenza di programmi di chiusura aziendale, di significativa riduzione dei volumi produttivi o dei livelli occupazionali e di delocalizzazione delle attività, la Regione favorisce il ricorso agli Accordi per incentivare il mantenimento degli investimenti nel territorio regionale.

Art. 3
(Contenuto degli Accordi)

1. Gli Accordi definiscono in particolare:
 - a) l'entità e le caratteristiche degli investimenti dei contraenti, nonché dei contributi e degli interventi della Regione e delle altre pubbliche amministrazioni eventualmente partecipanti;
 - b) i tempi di autorizzazione e di realizzazione degli interventi, favorendo il ricorso alle conferenze di servizi o ad ogni altra modalità o istituto di semplificazione.

2. À cette fin, la Région encourage la passation d'accords pour l'implantation et le développement, ci-après dénommés «accords», ayant pour objet les nouvelles implantations productives, les projets de développement des entreprises existantes et les programmes de reconversion productive qui se caractérisent par:
 - a) La valeur élevée des investissements à la charge des entreprises;
 - b) L'accroissement des spécialisations des entreprises et de la compétitivité du système productif régional, entre autres sur les marchés étrangers;
 - c) La bonne qualité de la recherche, du développement technologique et de la capacité d'innovation;
 - d) La formation, la qualification et la requalification professionnelle des ressources humaines;
 - e) La durabilité environnementale et sociale;
 - f) Les retombées positives sur l'emploi.
3. Aux fins visées au premier alinéa, la Région accorde des aides aux entreprises, au sens et dans les limites des règles européennes en vigueur en matière d'aide d'État ainsi que dans les limites des ressources financières prévues par des lois régionales sectorielles.
4. Afin de garantir égalité de conditions et transparence, le Gouvernement régional approuve par délibération un appel à manifestations d'intérêt en vue de la définition et de la passation des accords.
5. L'appel susdit indique, notamment, les critères pour la définition des investissements d'intérêt régional, des ressources financières disponibles et des bénéficiaires, les modalités de présentation et d'évaluation des actes de candidature, la typologie des investissements éligibles, l'intensité des aides et les modalités d'octroi y afférentes.
6. En cas de fermeture d'entreprise, de réduction significative des volumes de production ou des niveaux d'emploi et de délocalisation des activités, la Région encourage le recours aux accords pour favoriser le maintien des investissements sur le territoire régional.

Art. 3
(Contenu des accords)

1. Les accords définissent notamment:
 - a) Le montant et les caractéristiques des investissements des signataires, ainsi que des aides et des subventions de la Région et des autres administrations publiques éventuellement impliquées;
 - b) Les délais d'autorisation et de réalisation des interventions, en favorisant le recours aux conférences de services ou à toute autre modalité ou dispositif de

- ne del procedimento amministrativo;
- c) le ricadute occupazionali e sociali degli investimenti;
 - d) le clausole di salvaguardia e le penalità a carico delle parti inadempienti, nonché le conseguenze in caso di mancato rispetto dei termini da parte della Regione e delle altre pubbliche amministrazioni;
 - e) la localizzazione dei nuovi insediamenti produttivi e delle infrastrutture e servizi ad essi connessi.
2. Gli Accordi sono approvati dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, e sono sottoscritti dalle imprese partecipanti, dalla Regione e dalle altre pubbliche amministrazioni eventualmente partecipanti.

Art. 4
(Reti di impresa)

1. Al fine di valorizzare il contributo delle imprese industriali, artigiane e cooperative alla qualificazione dell'apparato produttivo e all'incremento dell'occupazione, la Regione promuove la formazione di reti d'impresa rivolte, in particolare, all'implementazione delle funzioni di ricerca e sviluppo, alla commercializzazione e all'internazionalizzazione, alla qualificazione e al consolidamento dei rapporti di subfornitura e di filiera e allo sviluppo di più elevati standard qualitativi, nei limiti della dotazione di risorse finanziarie assegnata alle leggi regionali di settore.

Art. 5
(Valorizzazione del territorio,
promozione degli investimenti e internazionalizzazione)

1. Al fine di promuovere lo sviluppo del territorio, la Regione, anche avvalendosi delle società in house regionali e della Camera valdostana delle imprese e delle professioni - Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales, stipula accordi di collaborazione con altre Regioni e con istituzioni internazionali, coordina la propria politica di promozione sui mercati esteri e di attrazione degli investimenti con le strategie statali ed europee e collabora con gli altri soggetti pubblici e privati operanti nel territorio regionale per i medesimi fini.
2. La Regione svolge, in particolare, oltre a quanto previsto dall'articolo 23 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 6 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali ed artigiane), le seguenti attività:
- a) la ricerca di investitori nazionali ed esteri e il successivo supporto tecnico, conformemente alle proprie strategie di sviluppo;

- simplification de la procédure administrative ;
- c) L'impact des investissements sur l'emploi et leurs retombées sociales ;
 - d) Les clauses de sauvegarde et les pénalités à la charge des parties défaillantes, ainsi que les conséquences au cas où la Région ou les autres administrations publiques éventuellement impliquées ne respecteraient pas les délais ;
 - e) La localisation des nouvelles activités productives ainsi que des infrastructures et des services qui y sont reliés.

2. Les accords sont approuvés par délibération du Gouvernement régional et signés par les entreprises participantes, par la Région et par les autres administrations publiques éventuellement impliquées.

Art. 4
(Réseaux d'entreprises)

1. Afin de valoriser la contribution des entreprises industrielles, artisanales et coopératives à la qualification de l'appareil productif et au développement de l'emploi, la Région encourage la formation de réseaux d'entreprises dont l'action vise notamment à l'augmentation des activités de recherche et de développement, à la commercialisation et à l'internationalisation, à la qualification et à la consolidation des rapports de sous-traitance et de filière ainsi qu'à l'augmentation des niveaux de qualité, et ce, dans les limites des ressources financières prévues par des lois régionales sectorielles.

Art. 5
(Valorisation du territoire,
promotion des investissements et internationalisation)

1. Afin de promouvoir le développement du territoire, la Région passe des accords de collaboration avec d'autres Régions et avec des institutions internationales, coordonne sa politique de promotion sur les marchés étrangers et d'attraction des investissements avec les stratégies étatiques et européennes et collabore avec les autres personnes publiques et privées œuvrant sur le territoire régional dans les mêmes finalités, et ce, en faisant appel, entre autres, aux sociétés *in house* régionales et à la Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales.
2. La Région non seulement met en œuvre les actions prévues par l'art. 23 de la loi régionale n° 6 du 31 mars 2003 (Mesures régionales pour l'essor des entreprises industrielles et artisanales) mais exerce aussi les activités ci-après :
- a) Recherche d'investisseurs italiens et étrangers et prise en charge du suivi technique nécessaire, dans le cadre de ses stratégies de développement ;

- b) la promozione a livello internazionale dell'immagine della Regione e delle opportunità di investimento nel territorio;
- c) l'organizzazione di iniziative promozionali nei paesi interessati;
- d) la valorizzazione delle realtà produttive regionali;
- e) il supporto ai processi di apertura internazionale del proprio sistema produttivo;
- f) la valorizzazione delle aree pubbliche disponibili, ai fini dell'insediamento delle imprese.

Art. 6

(Misure di contrasto alle delocalizzazioni produttive)

1. Le imprese beneficiarie di contributi in conto capitale a valere sulle finanze regionali in relazione a un sito incentivato che, entro tre anni dalla concessione dei medesimi, delocalizzano la propria produzione da un sito presente nel territorio regionale a uno Stato non appartenente all'Unione europea, con conseguente riduzione del personale di almeno il 50 per cento, secondo quanto previsto dall'articolo 1, commi 60 e 61, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), decadono dal beneficio e hanno l'obbligo di restituire i contributi in conto capitale percepiti. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, le modalità e i termini di restituzione.
2. Per le aree e gli immobili dismessi a seguito di delocalizzazione produttiva di cui al comma 1 non è possibile modificare la destinazione d'uso per un periodo non superiore a venti anni. Il mutamento della destinazione d'uso prima di tale periodo è ammesso esclusivamente in presenza di nuovi investimenti, di aumento dei livelli occupazionali o per ragioni di pubblico interesse.

Art. 7

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione dell'articolo 5 è determinato in euro 35.000 nel 2016 e in euro 10.000 a decorrere dall'anno 2017.
2. L'onere di cui al comma 1 fa carico nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2016/2018 nell'unità previsionale di base 1.11.01.11 (Promozione attività economiche).
3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nello stesso bilancio:
 - a) nell'UPB 1.11.01.11, per annui euro 10.000 per gli anni 2016, 2017 e 2018;

- b) Promotion, à l'échelle internationale, de l'image de la Vallée d'Aoste et des opportunités d'investissement sur le territoire valdôtain;
- c) Organisation d'initiatives promotionnelles dans les pays intéressés;
- d) Valorisation des activités productives régionales;
- e) Aide aux processus d'ouverture internationale du système productif valdôtain;
- f) Valorisation des aires publiques disponibles aux fins de l'implantation d'entreprises.

Art. 6

(Mesures de lutte contre la délocalisation des activités productives)

1. Les entreprises qui bénéficient d'une subvention en capital à valoir sur les finances régionales du fait qu'elles sont implantées sur l'un des sites éligibles aux aides en cause et qui, dans les trois ans qui suivent le versement de la subvention, délocalisent leur production dans un État n'appartenant pas à l'Union européenne et réduisent, par conséquent, leur personnel d'au moins 50 p. 100, perdent leur droit à la subvention, au sens des soixantième et soixante et unième alinéas de l'art. 1^{er} de la loi n° 147 du 27 décembre 2013 (Loi de stabilité 2014) et sont tenues de restituer les sommes qu'elles ont déjà encaissées. Le Gouvernement régional fixe par délibération les modalités et les délais de la restitution en cause.
2. Pour ce qui est des sites et des immeubles désaffectés à la suite d'une délocalisation au sens du premier alinéa, aucun changement de destination n'est possible pendant une période de vingt ans au maximum, sauf en cas de nouveaux investissements, d'augmentation des emplois ou pour des raisons d'intérêt public.

Art. 7

(Dispositions financières)

1. La dépense globale dérivant de l'application de l'art. 5 est fixée à 35 000 euros au titre de 2016 et à 10 000 euros par an à compter de 2017.
2. La dépense visée au premier alinéa est inscrite dans l'état prévisionnel des dépenses du budget prévisionnel 2016/2018 de la Région, dans le cadre de l'unité prévisionnelle de base 1.11.01.11 (Promotion des activités économiques).
3. La dépense visée au premier alinéa est financée par les crédits inscrits comme suit audit budget:
 - a) 10 000 euros par an dans le cadre de l'unité prévisionnelle de base 1.11.01.11 au titre de 2016, 2017 et 2018;

- b) nell'UPB 1.14.2.10 (Interventi per la tutela dei parchi e delle riserve naturali) per euro 25.000 per l'anno 2016.
4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 13 giugno 2016.

Il Presidente
Augusto ROLLANDIN

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 77;

- di iniziativa della Giunta regionale (atto n. 518 del 22 aprile 2016);
- Presentato al Consiglio regionale in data 28 aprile 2016;
- Assegnata alla IV Commissione consiliare permanente in data 3 maggio 2016;
- Assegnato alla Commissione Affari generali, per il parere di compatibilità del progetto di legge con i bilanci della Regione, in data 3 maggio 2016;
- Acquisito il parere di compatibilità finanziaria della Commissione Affari generali espresso in data 31 maggio 2016;
- Acquisito il parere della IV Commissione consiliare permanente espresso in data 31 maggio 2016, con emendamenti e relazione del Consigliere FARCOZ;

- b) 25000 euros dans le cadre de l'unité prévisionnelle de base 1.14.02.10 (Mesures pour la protection des parcs et des réserves naturelles) au titre de 2016.

4. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget, les rectifications du budget qui s'avèrent nécessaires.

Art. 8
(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

Quiconque est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Fait à Aoste, le 13 juin 2016.

Le président,
Augusto ROLLANDIN

TRAVAUX PREPARATOIRES

Projet de loi n° 77;

- à l'initiative du Gouvernement Régional (délibération n° 518 du 22 avril 2016);
- présenté au Conseil régional en date du 28 avril 2016;
- soumis à la IV^e Commission permanente du Conseil en date du 3 mai 2016;
- soumis à la Commission des affaires générales aux fins de l'avis de compatibilité du projet de loi et des budgets de la Région, en date du 3 mai 2016;
- examiné par la Commission des Affaires générales qui a exprimé son avis de compatibilité avec les budgets de la Région en date du 31 mai 2016;
- examiné par la IV^e Commission permanente du Conseil qui a exprimé son avis en date du 31 mai 2016, avec amendements et rapport du Conseiller FARCOZ;

- Approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 8 giugno 2016 con deliberazione n. 2191/XIV;
- Trasmesso al Presidente della Regione in data 13 giugno 2016;

- approuvé par le Conseil régional lors de la séance du 8 juin 2016 délibération n° 2191/XIV;
- transmis au Président de la Région en date du 13 juin 2016;

Le seguenti note, redatte a cura dell'Ufficio del Bollettino ufficiale hanno il solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge richiamate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE ALLA LEGGE REGIONALE
13 giugno 2016, n. 8

Nota all'articolo 5:

- ⁽¹⁾ L'articolo 23 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 6 prevede quanto segue:

*“Art. 23
(Iniziative dirette)*

1. *Per le finalità di cui all'articolo 22, la Regione provvede mediante la realizzazione delle seguenti iniziative:*
 - a) *elaborazione di studi e ricerche di mercato, con particolare riferimento alle indagini conoscitive sui canali più efficaci di penetrazione nei diversi Paesi;*
 - b) *partecipazione collettiva a manifestazioni fieristiche;*

c) *organizzazione di congressi, di seminari, di convegni e di dibattiti.*

2. *Per la realizzazione congiunta di programmi di attività diretti all'attuazione delle iniziative di cui al comma 1, la Regione può stipulare accordi con le Camere di commercio e il Ministero competente.*

3. *La Giunta regionale approva, entro il 31 ottobre di ogni anno, il programma delle attività relativo all'anno successivo; per la definizione dei contenuti del programma, la Giunta regionale promuove ed attua opportune consultazioni con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative degli imprenditori industriali ed artigiani, nonché con gli istituti e gli enti, pubblici e privati, interessati allo sviluppo del sistema produttivo regionale.*

4. *Per la realizzazione del programma, la Regione può avvalersi della collaborazione e del concorso finanziario di altri enti, pubblici e privati, operanti nei settori dell'industria e dell'artigianato.”*

CORTE COSTITUZIONALE

COUR CONSTITUTIONNELLE

Publicazione disposta dal Presidente della Corte Costituzionale a norma dell'art. 25 della legge 11 marzo 1953 n. 87.

N. 121 Reg. ordinanze 2016

Ordinanza del 2 maggio 2016 emessa dal Tribunale di Aosta – Sezione lavoro nel procedimento civile promosso da Coriale Salvatore c/Regione autonoma Valle d'Aosta.

N.R.G. 2015/357

TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Pubblico Impiego LAVORO

Nella causa civile iscritta al n. r.g. 357/2015 promossa da:

SALVATORE CORIALE (C.F. CRLSVT59E11C352U), con il patrocinio dell'avv. MAVILLA FEDERICO e dell'avv., elettivamente domiciliato in VIA PASSAGGIO FOLLIEZ N.1 AOSTA presso il difensore avv. MAVILLA FEDERICO

ATTORE

contro

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA (C.F. 80002270074), con il patrocinio dell'avv. TOSI PAOLO e dell'avv. ,
elettivamente domiciliato in VIA PALEOCAPA 6 20121 MILANO presso il difensore avv. TOSI PAOLO

CONVENUTA

Il Giudice dott. Eugenio Gramola,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21 aprile 2016, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Letti gli atti del procedimento 357/2015,

OSSERVA

Esponde il ricorrente, nel procedimento suddetto, di aver iniziato a prestare il servizio presso il Corpo Nazionale dei vigili del fuoco essendosi reso vincitore, nell'anno 1990, di un concorso in conseguenza del quale diveniva Ufficiale del Ruolo Tecnico Antincendi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Poichè a far data dal 1° gennaio 2000 i servizi antincendio venivano trasferiti dallo Stato alla Regione Autonoma Valle d'Aosta, il Coriale transitava con il medesimo profilo professionale nel Corpo valdostano dei Vigili del Fuoco.

Nel 2000 la Regione Valle d'Aosta ha programmato l'indizione di un concorso per l'accesso alla qualifica dirigenziale sul posto vacante di Comandante regionale dei vigili del fuoco.

Il Coriale ha partecipato al concorso, indetto con bando del dicembre 2000, collocandosi al primo posto in graduatoria.

La Giunta regionale ha quindi approvato l'assunzione del ricorrente inquadrandolo nella qualifica unica dirigenziale a decorrenza dal 1° settembre 2001 per il periodo dal 1° settembre 2001 al termine della legislatura in corso.

Di fatto il detto incarico ha avuto termine nel febbraio 2003, ed è stato seguito da una serie di altri, dallo stesso contenuto, fino al marzo 2012.

Nel 2012 il Coriale è stato individuato dal Presidente della Regione per l'incarico fiduciario di Comandante regionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'art. 11, comma 2 bis, L.R. n. 22/2010, introdotto dalla L.R. 3/2012.

La norma in effetti recita: Sono altresì incarichi dirigenziali fiduciari i posti di Comandante e Vicecomandante regionali dei vigili del fuoco, conferiti con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, cui si applicano le disposizioni relative ai requisiti professionali previsti dall'articolo 40 della legge regionale 10 novembre 2009, n. 37. Agli incarichi di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1.

L'articolo 10, comma 1 l.r. 22/2010 a sua volta prevede che

Gli incarichi dirigenziali fiduciari di Segretario generale, Capo di Gabinetto e Vice Capo di Gabinetto della Presidenza della Regione sono conferiti con deliberazione della Giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione, all'inizio della legislatura e ad ogni successiva vacanza di incarico. Tali incarichi sono revocabili in qualsiasi momento su richiesta del Presidente della Regione e sono, in ogni caso, correlati alla durata in carica di quest'ultimo. Gli incarichi continuano ad essere esercitati dai titolari fino al successivo conferimento.

L'incarico al Coriale è stato conferito con decorrenza dal 1° aprile 2012, previo collocamento in aspettativa dalla qualifica unica dirigenziale come previsto dall'art. 11 all'epoca vigente.

Questo è cessato al termine della legislatura nel luglio 2013.

Nella successiva legislatura il Presidente della Giunta regionale ha ancora individuato il Coriale per l'incarico di Comandante regionale dei vigili del fuoco.

L'incarico de quo è stato conferito con decorrenza dal 6 agosto 2013, sempre previo collocamento in aspettativa.

In data 11 settembre 2015, con nota prot. n. 15549/UP, la Regione Autonoma Valle d'Aosta comunicava al Coriale di aver revocato in capo allo stesso l'incarico fiduciario di Comandante dei VV.F. valdostani, attribuendogli quello di Vicecomandante del corpo medesimo: il tutto come da D.G.R. n. 1306 dell'11 settembre 2015.

Non essendovi altri posti dirigenziali disponibili il Coriale accettava l'incarico di vicecomandante. Questi, in ricorso, rileva che per ragioni pretestuose, egli, che aveva osato dissentire dalle scelte operate dall'Amministrazione regionale, era stato demansionato e, in totale violazione dell'art. 97 della Costituzione, privato del proprio posto dirigenziale, e messo nell'umiliante condizione di dovere fungere da vice ad un soggetto dotato di minore professionalità, in un Corpo del quale era stato Comandante per quasi 15 anni.

Altro è il punto di vista della Regione resistente, che afferma che le prese di posizione del Coriale erano incompatibili con le scelte di fondo che l'Amministrazione regionale intendeva effettuare.

Per l'incarico di Comandante dei vigili del fuoco è stato quindi indicato il sig. Pio PORRETTA, attuale terzo chiamato in giudizio.

Nelle articolatissime conclusioni il ricorrente richiede che gli venga riassegnato l'incarico del quale è stato privato, quanto meno, in via subordinata, per il periodo residuo fino a raggiungere la durata minima triennale prevista all'art. 19 c. 2 d. Lg.vo 165/2001 quanto agli incarichi dirigenziali.

Questi, in sintesi, i fatti, va osservato che il ricorrente ritiene che l'agire della Regione sia totalmente illegittimo in quanto l'art. 11 c. 2 bis l.r. 22/2010 sarebbe manifestamente incostituzionale:

Esso, ad avviso del ricorrente, viola l'art. 97 della Costituzione sia sotto il profilo della buona amministrazione, sia sotto quello dell'accesso alla qualifica di dirigente mediante concorso.

Rileva anche il ricorrente che nel pubblico impiego contrattualizzato le norme che vi sovrintendono hanno natura non pubblicistica, bensì strettamente civilistica, sicché rimangono al di fuori della potestà legislativa regionale.

Tali considerazioni di principio sono senz'altro esatte: infatti, per la miglior chiarezza di discorso, può esser rilevato che la stessa Corte Costituzionale con sentenza n. 37 del 17 marzo 2015, ricorda che secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, nessun dubbio può nutrirsi in ordine al fatto che il conferimento di incarichi dirigenziali nell'ambito di un'amministrazione pubblica debba avvenire previo esperimento di un pubblico concorso, e che il concorso sia necessario anche nei casi di nuovo inquadramento di dipendenti già in servizio.

La sentenza 7 luglio 2015 n. 180 osserva poi che è indirizzo costante di questa Corte quello secondo cui per effetto della "intervenuta privatizzazione del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, che interessa, altresì, il personale delle Regioni, la materia è regolata dalla legge dello Stato e, in virtù del rinvio da essa operato, dalla contrattazione collettiva" (sentenza n. 286 del 2013). Infatti, a seguito della suddetta privatizzazione, la materia cui va ricondotto il rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni ivi comprese le Regioni è quella dell'ordinamento civile, che appartiene alla potestà del legislatore statale, il quale "ben può intervenire [...] a confermare gli istituti del rapporto di impiego attraverso norme che si impongono all'autonomia privata con il carattere dell'inderogabilità, anche in relazione ai rapporti di impiego dei dipendenti delle Regioni (sent. n. 19 del 2013)" (sentenza n. 228 del 2013). In altri termini, "la disciplina del rapporto lavorativo dell'impiego pubblico privatizzato è rimessa alla competenza legislativa statale di cui all'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., in quanto riconducibile alla materia "ordinamento civile", che vincola anche gli enti ad autonomia differenziata (cfr. sentenza n. 151 del 2010; sentenza n. 95 del 2007)" (sentenza n. 77 del 2013). Con riguardo, poi, specificamente, all'assegnazione temporanea di personale ad altre mansioni, questa Corte ha già avuto occasione di affermare che essa «tipicamente attiene allo svolgimento del rapporto di lavoro. Ne concreta, cioè, una modificazione temporanea con riguardo al contenuto della prestazione lavorativa» delineando un «mutamento provvisorio di mansioni». Pertanto, «la relativa disciplina rientra [...] nella materia del rapporto di lavoro e, per esso, dell'ordinamento civile, [...] di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera l) Cost.» (sentenza n. 17 del 2014)".

Questo giudice ritiene, sul punto, estremamente significativa la sentenza della Corte Costituzionale n. 151 del 2010, emessa proprio nei confronti di una legge della Regione Valle d'Aosta. Nella parte motiva, tra l'altro, si legge: La questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Valle d'Aosta n. 5 del 2009 sollevata in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. è fondata. 2.1. – La disposizione censurata, al comma 1, disciplina il potere dell'amministrazione pubblica di procedere a controlli sullo stato di malattia dei propri dipendenti e, al comma 2, definisce le fasce orarie di reperibilità, strumentale alla concreta attuazione ed efficacia di quei controlli.

Tali norme regolano, quindi, un'espressione particolare del più generale potere di controllo che l'ordinamento riconosce in capo al datore di lavoro. La fonte di tale potere è il contratto di lavoro laddove si intende garantire l'interesse della parte datoriale ad una corretta esecuzione degli obblighi del prestatore di lavoro.

Trattandosi di uno dei poteri principali che l'ordinamento attribuisce ad una delle parti di un rapporto contrattuale (quello di lavoro subordinato), la relativa disciplina deve essere uniforme sul territorio nazionale e imporsi anche alle Regioni a statuto speciale, così come già affermato da questa Corte con riferimento a norme concernenti altri istituti del rapporto di pubblico impiego "contrattualizzato" (sentenze n. 189 e n. 95 del 2007).

I commi 1 e 2 dell'art. 2 della legge reg. Valle d'Aosta n. 5 del 2009 sono dunque illegittimi, essendo riconducibili alla materia "ordinamento civile" che l'art. 117 secondo comma, lettera l), Cost., riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. (...) Infatti, se il potere di controllo della pubblica amministrazione sulle assenze per malattia dei dipendenti, il cui rapporto di lavoro è retto dalla disciplina generale di diritto privato, appartiene alla materia dell'ordinamento civile, alle Regioni è comunque precluso porre in essere, con propri atti legislativi, ogni disciplina di quei controlli. E ciò indipendentemente dal contenuto della normativa statale nella materia.

In sostanza, quindi, sulla base della giurisprudenza costituzionale, la Regione Valle d'Aosta, pur a statuto speciale, non ha potestà legislativa alcuna in ordine alla disciplina del pubblico impiego contrattualizzato, e, qualora vi legiferi, non può emanare norme difformi a quelle statali.

Orbene: la legge statale non obbliga sempre e comunque ad avvalersi del concorso pubblico per la scelta dei dirigenti: l'art. 19 c. 6 D. L.vo 165/2001 statuisce infatti: Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni (...).

Ma non è prevista la possibilità di revoca ad libitum degli incarichi dirigenziali.

Essa è infatti ritenuta ammissibile soltanto per gli incarichi di carattere apicale, nel quale vi è un stretto intuitus personae tra l'organo politico e il dirigente che deve curare l'esecuzione delle fondamentali direttive ai livelli più elevati.

Non è certo necessario, se non per mera comodità di lettura, ricordare che codesta Corte ritiene (sent. 24 giugno 2010, n. 224) che la cessazione anticipata degli incarichi dirigenziali «è ammissibile solo a seguito dell'accertamento dei risultati conseguiti, e solo un giusto procedimento che consenta l'interessato di svolgere le proprie difese e che si concluda con un formale provvedimento motivato sindacabile in sede giurisdizionale» (...) In termini generali, questa Corte ha innanzi tutto chiarito che i predetti meccanismi di c.d. spoils system, ove riferiti a figure dirigenziali non apicali, ovvero a titolari di uffici amministrativi per la cui scelta l'ordinamento non attribuisce, in ragione delle loro funzioni, rilievo esclusivo e prevalente al criterio della personale adesione del nominato agli orientamenti politici del titolare dell'organo che nomina, si pongono in contrasto con l'art. 97 Cost., in quanto pregiudicano la continuità dell'azione amministrativa, introducono in quest'ultima un elemento di parzialità, sottraggono al soggetto dichiarato decaduto dall'incarico le garanzie del giusto procedimento e svincolano la rimozione del dirigente dall'accertamento oggettivo dei risultati conseguiti... Circa il requisito della apicalità, la sentenza n. 104 del 2007 ha infatti rilevato come, nell'assetto organizzativo della Regione Lazio, vi sia in realtà "una molteplicità di livelli intermedi lungo la linea di collegamento che unisce l'organo politico ai direttori generali delle Asl".

Per l'effetto, se il comandante dei Vigili del fuoco è un Dirigente apicale, nel senso sopra indicato, la norma regionale, pur emanata in materia nella quale la Regione non ha potestà legislativa, è comunque conforme alla legge statale e non viola nè l'art. 117 c. 2 lett L) della Costituzione nè l'art. 97; in caso contrario la violazione sussiste.

A questo giudicante non pare che il Comandante dei Vigili del Fuoco sia un dirigente apicale, specie poi in una piccola realtà come quella della Valle d'Aosta, nella quale appare escluso che il Dirigente di un piccolo Corpo possa occuparsi soltanto di generalissime problematiche di indirizzo politico - istituzionale.

Vi sono, però, più specifici motivi che giustificano tale affermazione di principio.

Intanto, al Comandante dei Vigili del fuoco è richiesta una specifica preparazione tecnica: l'articolo 40 della legge regionale 10 novembre 2009, n. 37 infatti prevede:

1. A capo del Corpo valdostano dei vigili del fuoco è posto un dirigente che assume la denominazione di Comandante regionale dei vigili del fuoco.
2. Il Comandante è coadiuvato, nello svolgimento delle proprie funzioni, da altro dirigente che assume la denominazione di Vicecomandante regionale dei vigili del fuoco.
3. In caso di assenza o impedimento del Comandante, il comando vicario è svolto dal Vicecomandante.
4. Il Comandante e il Vicecomandante regionali dei vigili del fuoco, oltre al diploma di laurea, devono essere in possesso di entrambi i seguenti requisiti:
 - a) appartenenza al ruolo del personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, del personale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o dei corrispondenti Corpi o servizi delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome;
 - b) servizio effettivo, per un periodo di almeno cinque anni, nel profilo professionale di ispettore antincendi direttore o ispettore antincendi del Corpo valdostano dei vigili del fuoco o in un profilo professionale almeno equivalente del personale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o dei corrispondenti Corpi o servizi delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome.
5. Gli incarichi di cui ai commi 1 e 2 possono essere altresì conferiti a chi ricopra, o abbia ricoperto per almeno un anno nell'ultimo quinquennio, un incarico corrispondente a quello di Comandante provinciale nel ruolo del personale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o dei corrispondenti Corpi o servizi delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome.
6. L'incarico di Comandante o Vicecomandante è incompatibile con la titolarità di cariche pubbliche elettive.
7. In caso di contestuale assenza o impedimento del Comandante e del Vicecomandante, i compiti connessi alla gestione operativa-tecnica possono essere affidati ad un ispettore antincendi direttore o ad un ispettore antincendi, con almeno cinque anni di anzianità nel ruolo, designati dal Comandante.

Pare a questo giudice remittente che già l'insieme degli specifici requisiti di carattere tecnico richiesti al Comandante dei Vigili del Fuoco dall'art 4 sopra riportato lasci intendere che si tratta di un incarico principalmente di carattere tecnico.

Se si esaminano, poi, i requisiti specifici per il conferimento dell'incarico previsti dalla deliberazione 11.9.2015 n. 1303 (immediatamente precedente la n. 1306, adottata in pari data, che ha sostituito il Comandante dei Vigili del Fuoco) si rileva che la maggior parte dei compiti indicati è di carattere strettamente tecnico, in taluni casi anche su questioni di dettaglio del tutto incompatibili con l'esercizio di funzioni dirigenziali di carattere apicale, tali da richiedere un rapporto strettamente fiduciario con l'autorità politica (cfr., ad esempio, punti 4,7,12).

Essa, prodotta al doc. 33 della Regione resistente, riporta:

CORPO VALDOSTANO DEI VIGILI DEL FUOCO COMANDANTE

Livello 2 Graduazione A

REQUISITI SPECIFICI PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO

Incarico fiduciario. FUNZIONI

1. ha la diretta responsabilità dell'organizzazione e del funzionamento dei servizi antincendio affidati al personale del Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco
2. assicura, anche per gli aspetti connessi alla Difesa Civile, il servizio di soccorso tecnico urgente e di estinzione degli incendi su tutto il territorio regionale
3. partecipa alle attività di pianificazione di protezione civile di competenza dei Vigili del fuoco
4. assicura, nel rispetto delle norme nazionali ed internazionali, l'organizzazione e l'attuazione dei servizi antincendi aeroportuali

5. cura l'organizzazione del personale volontario del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, ne dispone la chiamata in servizio temporaneo, ne assicura il coordinamento dell'attività con quella del personale professionista e provvede all'assistenza ai suoi organi
6. provvede all'organizzazione ed all'attuazione degli interventi al di fuori del territorio regionale nei casi di cui agli artt. 5 – comma 2 – e 17 della L.R. n. 37/09
7. provvede all'organizzazione ed al funzionamento del servizio di prevenzione degli incendi ed al rilascio delle certificazioni, dei pareri, delle autorizzazioni di ogni altro atto previsto dalla normativa vigente in materia
8. presiede la Commissione tecnica regionale per la prevenzione degli incendi e partecipa, con facoltà di delega, alle altre Commissioni previste dalla normativa vigente
9. cura la cooperazione transfrontaliera e i rapporti con gli organi dello Stato e con gli organismi internazionali competenti in materia di soccorso, prevenzione ed estinzione degli incendi e formazione anche mediante la predisposizione di idonei accordi o convenzioni
10. provvede all'organizzazione ed all'attuazione dei servizi di vigilanza antincendio di cui all'art. 18 del D.lgs 139/2006 e, per quanto competenza, alla formazione dei lavoratori prevista dalla normativa sulla sicurezza sul lavoro
11. partecipa, con la protezione civile, all'elaborazione della pianificazione di emergenza relativa al rischio industriale
12. cura, di concerto con le strutture regionali competenti, le attività connesse allo sviluppo e alla manutenzione delle sedi di servizio del personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco nonché della struttura di addestramento denominata "Finestra di Sorreley-Meysattaz" e della Scuola Regionale Antincendi, di cui è responsabile
13. provvede alla gestione amministrativa e contabile del personale, gestisce le procedure di appalto dei lavori e delle forniture di beni e servizi destinati al Corpo valdostano dei vigili del fuoco
14. partecipa alle attività di protezione civile anche in sostituzione del Capo della Protezione civile, nel caso di sua assenza o impedimento, per quanto concerne la gestione tecnico-operativa in situazioni emergenziali, secondo le modalità definite da apposita deliberazione della Giunta regionale
15. è individuato, ai sensi del D.Lgs n. 81/2008, quale datore di lavoro del personale assegnato alle strutture dirigenziali del Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco, alle condizioni previste dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1722/2013.

Per di più, e ciò appare davvero decisivo, il Comandante dei vigili del fuoco non è nemmeno inquadrato formalmente al livello apicale: dallo stesso documento egli risulta infatti al livello 2 A, sottordinato al coordinatore del dipartimento di protezione civile e vigili del fuoco - che è inquadrato al primo livello.

Se si leggono i requisiti specifici per il conferimento di quest'ultimo incarico ben si comprende che, piuttosto, questo è l'incarico di carattere apicale e che, tra le numerose responsabilità, il Coordinatore del dipartimento Protezione civile e Vigili del Fuoco ha, oltre a compiti di alta amministrazione, ben specifici e pregnanti poteri di coordinamento e financo un potere di controllo sul Comandante dei Vigili del Fuoco (punto J)

Infatti la delibera prevede:

DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE E VIGILI DEL FUOCO

Livello 1 Graduazione A

REQUISITI SPECIFICI PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI CAPO DELLA PROTEZIONE CIVILE (COORDINATORE)

Incarico fiduciario. FUNZIONI

- a) attua tutte le forme di collaborazione interna dell'Amministrazione al fine di garantire l'unitarietà e la coerenza dell'azione amministrativa
- b) cura i raccordi con i Ministeri, le istituzioni nazionali e internazionali, le organizzazioni e i soggetti esterni con riferimento alle competenze del dipartimento
- c) cura le relazioni esterne e si occupa delle funzioni di informazione, sensibilizzazione, promozione e documentazione anche specifica concernenti le attività del dipartimento
- d) formula le proposte alla Giunta regionale al fine dell'elaborazione di programmi, direttive, progetti di legge o altri atti di competenza dell'Amministrazione
- e) garantisce l'attuazione dei programmi definiti dai competenti organi regionali e dalle norme e disposizioni di riferimento per l'attività del dipartimento
- f) coordina e, ove necessario, gestisce i procedimenti amministrativi nell'ambito del proprio dipartimento

- g) pianifica, programma, ove necessario gestisce, e monitora lo svolgimento delle attività, compresi i progetti specifici, ai fini del raggiungimento degli obiettivi del dipartimento
- h) programma, ove necessario gestisce, e monitora il corretto utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali al fine del corretto svolgimento delle attività del dipartimento
- i) sovrintende la gestione generale del dipartimento (segreteria, protocollo, contabilità, sistemi informativi, amministrazione del personale)
- j) verifica il raggiungimento degli obiettivi e delle competenze ordinarie assegnate ai dirigenti del dipartimento
- k) è individuato, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, quale datore di lavoro del personale assegnato alle strutture dirigenziali Dipartimento Protezione civile e vigili del fuoco e Centro Funzionale regionale, alle condizioni previste dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1722/2013
- l) svolge le seguenti funzioni di Capo della Protezione civile:
 - a) supporta il Presidente della Regione, in raccordo con l'Ufficio di Gabinetto nella cura e nel coordinamento delle attribuzioni prefettizie inerenti alla protezione civile supporta il Presidente della Regione, in raccordo con l'Ufficio di Gabinetto, nella cura e nel coordinamento delle attribuzioni prefettizie inerenti alla protezione civile, alla difesa civile, alla ricerca delle persone scomparse
 - b) cura e coordina la pianificazione dell'emergenza di protezione civile e di difesa civile, nonché quella relativa al rischio industriale, ai trafori internazionali e alla ricerca delle persone scomparse
 - c) programma e attua le attività di formazione e di addestramento e provvede alla divulgazione nel settore della protezione civile
 - d) coordina le varie componenti della protezione civile nell'attuazione degli interventi di competenza secondo quanto previsto dalla pianificazione dell'emergenza
 - e) cura i rapporti con le istituzioni europee, gli enti, gli organismi, le organizzazioni e le associazioni internazionali nel settore della protezione civile e gli adempimenti connessi alla cooperazione transfrontaliera e interregionale
 - f) cura i rapporti con lo Stato e le Regioni nel quadro delle attività istituzionali di protezione civile
 - g) coordina gli interventi economici a seguito di calamità ed emergenze
 - h) coordina e gestisce le attività connesse alla Colonna mobile regionale
 - i) gestisce la rete regionale di radiocomunicazioni
 - j) gestisce e coordina le attività legate all'uso degli elicotteri
 - k) coordina gli adempimenti connessi alla Centrale Unica di Soccorso
 - l) coordina la Sala operativa regionale
 - m) gestisce il volontariato della protezione civile
 - n) cura i rapporti con il Soccorso Alpino Valdostano

Pare quindi a questo giudice che la questione sollevata non sia manifestamente infondata: l'art. 11 c. 2 bis l. r. 22/2010, coordinato con l'articolo 10, comma 1 della stessa legge, prevede la revocabilità ad libitum di un incarico dirigenziale che non può essere ritenuto apicale e rispetto al quale il Dirigente non può essere privato, anche in relazione al disposto dell'art. 97 della Costituzione, del proprio diritto a svolgere le funzioni a lui assegnate per il periodo di durata dell'incarico.

La questione è certamente rilevante nel giudizio pendente davanti a questo giudice: se la norma in questione fosse legittima, il ricorso andrebbe necessariamente rigettato, poichè la revoca dell'incarico è avvenuta sulla base di un disposto di legge che consente al Presidente della Giunta regionale della Valle d'Aosta di provvedervi a propria discrezione; in caso contrario andrebbe accolta quanto meno la domanda subordinata, diretta ad ottenere che venga dichiarato il diritto del ricorrente ad esercitare le proprie funzioni per il periodo residuo fino a raggiungere la durata minima triennale prevista all'art. 19 c. 2 d. Lg.vo 165/2001 quanto agli incarichi dirigenziali.

P.Q.M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n.87;

ritenutane la rilevanza e non manifesta infondatezza, rimette alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 c. 2 bis l.r. Valle d'Aosta n. 22/2010, coordinato con l'articolo 10, comma 1 della stessa legge, nella parte in cui si prevede che l'incarico di Comandante dei Vigili del Fuoco è revocabile in qualsiasi momento su richiesta del Presidente della Regione ed è, in ogni caso, correlato alla durata in carica di quest'ultimo, per contrasto con gli artt. 117 c. 2 lett L) e 97 della Costituzione.

Sospende il giudizio e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.

Ordina che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente della Giunta regionale della Valle d'Aosta e sia comunicata al Presidente del Consiglio regionale della Valle d'Aosta.

Aosta, 2 maggio 2016.

Il Giudice
Eugenio GRAMOLA
